

Direzione Transizione Ambientale

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente di anticipo delle misure temporanee omogenee, per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale, di 2° livello di cui all'Allegato 2 delle Deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia n. X/7095 del 18 settembre 2017, n. XI/449 del 2 agosto 2018, n. XI/712 del 30 ottobre 2018 e n. XI/2055 del 31 luglio 2019.

IL SINDACO

Premesso che:

- in data 9 giugno 2017 è stato sottoscritto, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare con le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna, l'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano (di seguito per brevità "Accordo di Programma di bacino padano"), diretto ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di misure aggiuntive di risanamento nell'ambito del processo cooperativo Stato-Regioni avviato per il rientro nei valori limite di qualità dell'aria anche al fine di evitare aggravamenti e sentenze di condanna in riferimento alle procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea e attualmente pendenti;
- con Deliberazione n. X/7095 del 18.09.2017, Regione Lombardia ha dato attuazione a quanto previsto dal sopra richiamato art. 2 dell'Accordo di Programma, prevedendo l'attivazione sia di misure strutturali che di misure temporanee, quest'ultime da attuarsi previa emanazione di ordinanza sindacale annuale al verificarsi, nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, di condizioni di perdurante accumulo e aumento delle concentrazioni degli inquinanti correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla loro dispersione;
- in attuazione delle Deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia n. X/7095 del 18 settembre 2017, n. XI/449 del 2 agosto 2018, n. XI/712 del 30 ottobre 2018 e n. XI/2055 del 31 luglio 2019, il Sindaco ha adottato l'Ordinanza n.45 del 17 ottobre 2019.

Considerato che:

- la sopra citata Ordinanza n.45 del 17 ottobre 2019 stabilisce le seguenti misure, valide sino al giorno successivo del verificarsi delle condizioni di rientro stabilite nella medesima ordinanza:

1. dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nelle stazioni di riferimento del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM₁₀, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti, entrano in vigore, entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), le seguenti misure definite di 1° livello:

a) in aggiunta ai divieti disposti dalla D.G.R. n. 7635 dell'11 luglio 2008, dalla D.G.R. n. 9958 del 29 luglio 2009, dalla D.G.R. n. 2578 del 31 ottobre 2014, dalla D.G.R. n. 449 del 2 agosto 2018 e dalla D.G.R. n. 2055 del 31 luglio 2019¹, si applica il seguente divieto di circolazione:

DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA, TUTTI I GIORNI FESTIVI INCLUSI:

dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per i seguenti veicoli:

- veicoli trasporto persone alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 4;

DAL SABATO ALLA DOMENICA E NEI GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI:

dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per i seguenti veicoli:

- veicoli trasporto persone alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3;

dalle ore 8.30 alle 12.30, per i seguenti veicoli:

- veicoli per il trasporto cose alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3.

Si applicano le stesse deroghe, esclusioni ed ambito di applicazione previsti dall'allegato 1 alla richiamata Ordinanza Sindacale n. 45 del 17 ottobre 2019;

b) divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed

¹ Le DGR n. 7635 dell'11 luglio 2008, n. 9958 del 29 luglio 2009, n. 2578 del 31 ottobre 2014, n. 449 del 2 agosto 2018 come integrate dalla DGR n. 2055 del 31.07.2019 prevedono le seguenti modalità di limitazione della circolazione:

AUTOVEICOLI (AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D. LGS. N.285/92, CODICE DELLA STRADA) AD ESCLUSIONE DEI VEICOLI DI CATEGORIA M3 DI TIPO URBANO, INTERURBANO E SUBURBANO UTILIZZATI PER IL TPL: nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 7.30 alle 19.30, non possono circolare i seguenti autoveicoli:

dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno:

- autoveicoli non omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE oppure 93/59/CEE e alimentati a benzina o gasolio (autoveicoli di classe "Euro 0 benzina o diesel");
- autoveicoli omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 1 diesel");
- autoveicoli omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, oppure 98/77/CE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 2 diesel");
- gli autoveicoli omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/ fase A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 3 diesel").

MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI (AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.LGS. N. 285/92, CODICE DELLA STRADA) A DUE TEMPI:

- per motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0, è vigente fermo permanente della circolazione in tutte le zone del territorio regionale, da lunedì a domenica, dalle 00,00 alle 24,00;
- per motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 1, è previsto il fermo della circolazione nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 7.30 alle 19.30, dal 1° ottobre fino al 31 marzo di ogni anno.

AUTOBUS DI CATEGORIA M3 (AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.LGS. N. 285/92, CODICE DELLA STRADA) DI TIPO URBANO, INTERURBANO E SUBURBANO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL): è vigente il fermo permanente tutto l'anno, da lunedì alla domenica, dalle 00.00 alle 24.00, per i veicoli:

- non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e direttive successive e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 0 diesel");
- omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE riga A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 1 diesel");
- omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE e 96/1/CE riga B e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 2 diesel").

emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale riportata in Allegato 1 al D.M. 7 novembre 2017, n.186. I parametri individuati nel suddetto Decreto ai fini della classificazione ambientale, quali: rendimento dell'apparecchio e concentrazioni di particolato primario, carbonio organico totale, ossidi di azoto e monossido di carbonio, sono indicati dal costruttore dell'impianto a biomassa legnosa nella Certificazione ambientale del generatore di calore. Laddove tale documento non fosse presente all'atto di acquisto, i costruttori metteranno a disposizione l'informazione anche tramite il proprio sito internet;

- c) divieto per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto;
- d) riduzione di 1 grado centigrado del valore massimo delle temperature dell'aria nelle unità immobiliari di cui all'art. 4, c.1, lett. b) del D.P.R. n. 412/1993 e nei locali interni di esercizi commerciali appartenenti alla categoria E.5 di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 412/1993, passando da 20°C a 19°C con tolleranza di 2°C.

Per quanto concerne le disposizioni di cui al punto d) fanno eccezione gli edifici rientranti nelle categorie di cui all'art. 3 del medesimo D.P.R. di seguito indicate:

- E.3 edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani o disabili nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali e a centri per anziani;
- E.6 edifici adibiti ad attività sportive: E.6(1) piscine, saune e assimilabili; E.6(2) palestre e assimilabili; E.6(3) servizi di supporto alle attività sportive;
- E.7 edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili, ivi compresi gli asili nido;

e) divieto generalizzato ed esteso per tutti i veicoli di fermarsi e di sostare con il motore acceso;

f) divieto di spandimento dei liquami zootecnici.

2. dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato, nelle stazioni di riferimento, del valore limite di 50 µg/m³ della concentrazione PM₁₀, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti, entrano in vigore, entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), le seguenti misure omogenee e temporanee definite di 2° livello, in aggiunta a tutte le prescrizioni e divieti già in essere in forza delle misure di 1 livello attivate, ovvero:

g) in aggiunta ai divieti disposti dalla D.G.R. n. 7635 dell'11 luglio 2008, dalla D.G.R. n. 9958 del 29 luglio 2009, dalla D.G.R. n. 2578 del 31 ottobre 2014, dalla D.G.R. n. 449 del 2 agosto 2018 e dalla D.G.R. n. 2055 del 31 luglio 2019 si applica il seguente divieto di circolazione:

DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA, TUTTI I GIORNI FESTIVI INCLUSI:

dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per i seguenti veicoli:

- veicoli trasporto persone alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 4;

dalle ore 8.30 alle 12.30, per i seguenti veicoli:

- veicoli trasporto cose alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 4;

DAL SABATO ALLA DOMENICA E NEI GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI:

dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per i seguenti veicoli:

- veicoli trasporto persone alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3;
- veicoli trasporto cose alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3.

Si applicano le stesse deroghe, esclusioni ed ambito di applicazione previsti, dall'allegato 1 alla richiamata Ordinanza Sindacale n. 45 del 17 ottobre 2019;

- h) divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale riportata in Allegato 1 al D.M. 7 novembre 2017, n.186. I parametri individuati nel suddetto Decreto ai fini della classificazione ambientale, quali: rendimento dell'apparecchio e concentrazioni di particolato primario, carbonio organico totale, ossidi di azoto e monossido di carbonio, sono indicati dal costruttore dell'impianto a biomassa legnosa nella Certificazione ambientale del generatore di calore. Laddove tale documento non fosse presente all'atto di acquisto, i costruttori metteranno a disposizione l'informazione anche tramite il proprio sito internet.

Le suddette misure di 2° livello restano in vigore fino al giorno successivo del verificarsi delle condizioni di rientro delle misure temporanee omogenee previste dalla richiamata ordinanza n.45 del 17 ottobre 2019.

Rilevato che:

- il verificarsi di condizioni di accumulo e di aumento di concentrazioni di inquinanti, correlata all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla loro dispersione, ha fatto sì che, venerdì 3 gennaio 2020, quale giorno successivo a 7 giorni consecutivi di superamento misurato nelle stazioni di riferimento del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM₁₀, sulla base della verifica effettuata giovedì 2 gennaio 2020 sui quattro giorni antecedenti, siano state attivate le misure definite di 1° livello.

Rilevato altresì che:

- nel periodo compreso tra il 27 dicembre 2019 e il 13 gennaio 2020, sono stati registrati 17 superamenti della media giornaliera di PM₁₀, su un totale di 18 giorni, nelle 8 stazioni di riferimento utilizzate per il calcolo dei giorni consecutivi di superamento previsti dall'accordo Aria per la Provincia di Milano;
- dal 27 dicembre 2019 ad oggi solo in un giorno, il 5 gennaio 2020, è stata registrata una media giornaliera di PM₁₀ inferiore di poco al valore limite (45.8 µg/m³): tale rientro ha fatto sì che non siano state attivate da Regione Lombardia le misure di 2° livello (previste nel caso di 10 giorni consecutivi di superamenti), rimanendo comunque attive le misure di 1° livello;
- per quanto riguarda le 5 centraline ubicate nel Comune di Milano, facenti parte della rete regionale e utilizzate, a livello comunale, per il calcolo dei superamenti massimi consentiti ai sensi del D.lgs. 155/2010, sono stati rilevati superamenti di PM₁₀ in tutti i primi 13 giorni dell'anno. Nelle stesse centraline si rilevano valori superiori al limite di legge da ben 18 giorni consecutivi (dal 27 dicembre 2019 al 13 gennaio 2020);
- sebbene la media di PM₁₀ registrato nei primi giorni dell'anno è di circa a 77 µg/m³, vi sono stati valori di picco sino a 180 µg/m³, registrati il 1 gennaio 2020, provocati anche dalla combustione dei fuochi d'artificio del capodanno. A causa di tali condizioni eccezionali, l'unico giorno di rientro nei limiti registrati il 5 gennaio 2020 non è stato sufficiente a determinare un miglioramento della qualità dell'aria

- nella giornata di ieri, 13 gennaio, è stato rilevato un valore massimo di 81,25 µg/m³ presso la stazione di rilevamento "Viale Marche".

Ritenuto di

- richiamate le sopra descritte circostanze eccezionali di inquinamento della qualità dell'aria, anticipare le misure omogenee e temporanee definite di 2° livello, in aggiunta a tutte le prescrizioni e divieti già in essere in forza delle misure di 1° livello attivate in data 3 gennaio 2020;
- ricondurre le modalità di rientro delle misure omogenee e temporanee di 2° livello, di cui alla presente ordinanza, a quanto previsto dall'Ordinanza n.45 del 17 ottobre 2019, e di seguito riportate, sulla base della verifica effettuata quotidianamente sui dati delle stazioni di riferimento, monitorati e validati da ARPA Lombardia e messi a disposizione da Regione Lombardia attraverso un applicativo informatico pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia ed ARPA Lombardia.

Visti:

- la D.G.R. n. XI/2055 del 31.07.2019 con cui sono state integrate, tra l'altro, le disposizioni strutturali regionali, estendendo a tutto l'anno, nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 7.30 alle 19.30, il divieto di circolazione per gli autoveicoli di classe "Euro 3 diesel".
- l'allegato 1 della D.G.R. n. XI/2055 del 31 luglio 2019 che sostituisce, a far data dal 1° gennaio 2020, le disposizioni inerenti alla circolazione dei veicoli definiti nelle dd.G.R. n. 7635/08, n. 9958/09, nell'Allegato 1 della d.G.R. n. 2578/14 e nell'Allegato 2 al PRIA approvato con d.G.R. n. 449/2018.
- gli allegati 2 e 3 della D.G.R. n. XI/2055 del 31 luglio 2019.
- l'art. 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada".
- la Legge Regionale n° 24/2006 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" e la successiva Legge Regionale n° 38/2015 "Legge di semplificazione 2015 - Ambiti economico, sociale e territoriale".
- le dd.GR n. 7635/2008, n. 9958/2009, n. 2578/2014, n. 7095/2017, n. 449/2018, n. 712/2018 e n. 2055/2019.
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa".
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2017 n. 186 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide".
- l'art. 50 comma 5 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.
- l'art. 44 dello Statuto del Comune di Milano.

ORDINA

l'attivazione delle seguenti misure omogenee e temporanee definite di 2° livello, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio della presente ordinanza e sino al verificarsi delle condizioni di rientro di seguito definite:

- g) in aggiunta ai divieti disposti dalla D.G.R. n. 7635 dell'11 luglio 2008, dalla D.G.R. n. 9958 del 29 luglio 2009, dalla D.G.R. n. 2578 del 31 ottobre 2014, dalla D.G.R. n. 449 del 2 agosto 2018 e dalla D.G.R. n. 2055 del 31 luglio 2019 si applica il seguente divieto di circolazione:

DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA, TUTTI I GIORNI FESTIVI INCLUSI:

dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per i seguenti veicoli:

- veicoli trasporto persone alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 4;

dalle ore 8.30 alle 12.30, per i seguenti veicoli:

- veicoli trasporto cose alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 4;

DAL SABATO ALLA DOMENICA E NEI GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI:

dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per i seguenti veicoli:

- veicoli trasporto persone alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3;
- veicoli trasporto cose alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3.

Si applicano le stesse deroghe, esclusioni ed ambito di applicazione, validi a decorrere dal 1 gennaio 2020, previsti all'allegato 1 all'Ordinanza Sindacale n. 45 del 17 ottobre 2019.

- h) divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale riportata in Allegato 1 al D.M. 7 novembre 2017, n.186. I parametri individuati nel suddetto Decreto ai fini della classificazione ambientale, quali: rendimento dell'apparecchio e concentrazioni di particolato primario, carbonio organico totale, ossidi di azoto e monossido di carbonio, sono indicati dal costruttore dell'impianto a biomassa legnosa nella Certificazione ambientale del generatore di calore. Laddove tale documento non fosse presente all'atto di acquisto, i costruttori metteranno a disposizione l'informazione anche tramite il proprio sito internet.

Le sopra citate misure omogenee e temporanee di 2° livello sono aggiuntive a tutte le prescrizioni e divieti di 1° livello già attivi a far data dal 3 gennaio 2020, ossia:

- a) in aggiunta ai divieti disposti dalla D.G.R. n. 7635 dell'11 luglio 2008, dalla D.G.R. n. 9958 del 29 luglio 2009, dalla D.G.R. n. 2578 del 31 ottobre 2014, dalla D.G.R. n. 449 del 2 agosto 2018 e dalla D.G.R. n. 2055 del 31 luglio 2019 ², si applica il seguente divieto di circolazione:

DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA, TUTTI I GIORNI FESTIVI INCLUSI:

dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per i seguenti veicoli:

- veicoli trasporto persone alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 4;

DAL SABATO ALLA DOMENICA E NEI GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI:

dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per i seguenti veicoli:

- veicoli trasporto persone alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3;

dalle ore 8.30 alle 12.30, per i seguenti veicoli:

- veicoli per il trasporto cose alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3.

Si applicano le stesse deroghe, esclusioni ed ambito di applicazione, validi a decorrere dal 1 gennaio 2020 , previsti all'allegato 1 all'Ordinanza Sindacale n. 45 del 17 ottobre 2019.

- b) divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale riportata in Allegato 1 al D.M. 7 novembre 2017, n.186. I parametri individuati nel suddetto Decreto ai fini della classificazione ambientale, quali: rendimento dell'apparecchio e concentrazioni di particolato primario, carbonio organico totale, ossidi di azoto e monossido di carbonio, sono indicati dal costruttore dell'impianto a biomassa legnosa nella Certificazione ambientale del generatore di calore. Laddove tale documento non fosse presente all'atto di acquisto, i costruttori metteranno a disposizione l'informazione anche tramite il proprio sito internet;
- c) divieto per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto;
- d) riduzione di 1 grado centigrado del valore massimo delle temperature dell'aria nelle unità immobiliari di cui all'art. 4, c.1, lett. b) del D.P.R. n. 412/1993 e nei locali interni di esercizi commerciali appartenenti alla categoria E.5 di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 412/1993, passando da 20°C a 19°C con tolleranza di 2°C.

Per quanto concerne le disposizioni di cui al punto d) fanno eccezione gli edifici rientranti nelle categorie di cui all'art. 3 del medesimo D.P.R. di seguito indicate:

- E.3 edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani o disabili nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali e a centri per anziani;
 - E.6 edifici adibiti ad attività sportive: E.6(1) piscine, saune e assimilabili; E.6(2) palestre e assimilabili; E.6(3) servizi di supporto alle attività sportive;
 - E.7 edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili, ivi compresi gli asili nido;
- e) divieto generalizzato ed esteso per tutti i veicoli di fermarsi e di sostare con il motore acceso;
 - f) divieto di spandimento dei liquami zootecnici.

AVVERTE CHE

- l'inosservanza della misura di cui alla lettera g) sarà punita ai sensi dell'art. 7, comma 13 bis, del D. Lgs. 285/92 e s.m.i;
- l'inosservanza del divieto di cui alla lettera h) sarà punita, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di euro 500,00, con applicazione dell'art. 16 della Legge 689/1981;
- i veicoli derogati e comunque non soggetti ai divieti della presente ordinanza sono tenuti al rispetto delle discipline viabilistiche vigenti sul territorio del Comune di Milano, la cui violazione sarà sanzionata ai sensi del D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada).

AVVISA CHE

Il RIENTRO dall'applicazione delle misure disposte dalla presente ordinanza avviene se, sulla base della verifica effettuata quotidianamente sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:

- 1) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- 2) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.

Il rientro dall'applicazione delle misure disposte con la presente ordinanza, come da indicazione fornita dall'applicativo della Regione, meglio specificato in premessa, di cui sarà data adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa, ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

Le misure di cui alla presente Ordinanza decorreranno dal 15 gennaio 2020 e delle stesse verrà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani e con ogni mezzo a disposizione. L'Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio.

Il Corpo di Polizia Locale curerà l'osservanza delle presenti prescrizioni coadiuvato, se del caso, da tecnici abilitati, potenziando i relativi controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, all' utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto e al divieto di spandimento dei liquami.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n° 104/2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Per IL SINDACO
Giuseppe Sala

La VICE SINDACO
Anna Scavuzzo

